

STATUTO

ORSETTI DEL CUORE S.R.L. - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PORTICO DI CASERTA CE VIA
F.LLI ROSSELLI 517

Numero REA: CE - 245003

Codice fiscale: 03448310619

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-03-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato " A " all'atto Race. 12182

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 - Ai sensi, in conformità e per gli effetti del Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n.155, come integrato dal Dlgs 11/2017, una impresa sociale sotto forma di società a responsabilità limitata con la denominazione:

"ORSETTI DEL CUORE S.R.L. - IMPRESA SOCIALE".

L'impresa sociale è disciplinata, oltre che dai suddetti decreti, dal Codice del Terzo Settore, ove compatibile, ed in mancanza per gli aspetti non disciplinati, dalle norme del codice civile e disposizioni di attuazione del tipo prescelto per l'esercizio dell'impresa sociale

ARTICOLO 2 - SEDE

La società ha sede nel Comune di **PORTICO DI CASERTA (CE)** all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione presso il Registro delle Imprese competente.

ARTICOLO 3 - SCOPO - FINALITA'

L'Impresa Sociale, priva di finalità lucrative, ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs 155/2006, non ha scopo di lucro per i soci ma intende realizzare finalità di interesse generale in via stabile e principale a norma dell'articolo 2 comma 6 del d.lgs 155/2006.

Al fine del conseguimento dello scopo la società esercita le seguenti attività:

a) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

Indipendentemente dall'esercizio della attività di impresa nei settori di cui al comma precedente, la società può esercitare attività di impresa consistente in particolare nella attività di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo.

Indipendentemente dall'esercizio della attività di impresa nei settori di cui al comma precedente, la società può esercitare attività di impresa al fine dell'inserimento di soggetti che siano bambini diversamente abili e bambini appartenenti a categorie svantaggiate.

La società può gestire asili nido, scuole dell'infanzia e primaria.

Gli amministratori potranno compiere le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

L'Impresa, al fine del raggiungimento degli scopi di cui ai punti precedenti, si propone di compiere anche operazioni commerciali, finanziarie, bancarie, ipotecarie, immobiliari e di ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Enti, Istituti di Credito, Società e privati e qualsiasi altra operazione atta al miglioramento delle condizioni dei soci e



Handwritten signature: Paolo Quozzo

lo sviluppo e l'incremento degli scopi sociali.

L'Impresa riconosce l'eleggibilità e la gratuità delle cariche sociali.

La stessa intende avvalersi di tutte le agevolazioni di natura fiscale, previdenziale e finanziaria, previste dalle leggi emanate ed emanande dalla UE, dallo Stato, dalle Regioni e/o da ogni altro Ente o Istituto.

ARTICOLO 4 - DURATA

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2070.

ARTICOLO 5 - DOMICILIO SOCI

Il domicilio dei soci, per i rapporti fra loro e con la società è quello risultante dal libro dei soci, a tal fine eletto.

ARTICOLO 6 - CAPITALE - QUOTE - FINANZIAMENTI

Il capitale è di Euro 10.000,00 (diecimila/00) diviso in quote ai sensi di Legge.

Le partecipazioni dei soci sono divisibili e possono essere determinate in misura non proporzionale ai conferimenti.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti non in danaro ed anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Nell'ipotesi prevista dall'articolo 2466 c.c. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso. La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso.

E' consentita la raccolta di finanziamenti tra i soci con le modalità ed i limiti di legge.

I finanziamenti concessi dai soci alla società possono essere a titolo completamente gratuito, in deroga alla presunzione stabilita dall'art.1282 c.c., salva contraria deliberazione dell'assemblea.

ARTICOLO 7 - TRASFERIMENTO QUOTE

Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per atto tra vivi al coniuge ed ai discendenti in linea retta, a favore di società controllante, controllata, collegata con il cedente, a società fiduciaria, nonché a causa di morte a favore di chiunque. In ogni caso non sono ammissibili le cessioni ad unico socio in quanto la società non può esercitare l'attività di impresa sociale sotto forma di società unipersonale

Il socio che intende trasferire ad altro socio od a terzi, in tutto od in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà, la nuda proprietà od altro diritto reale sulla propria quota, deve informare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente il valore, le condizioni della cessione e le esatte generalità del terzo acquirente, l'organo amministrativo, che ne darà immediata comunicazione agli altri soci i quali hanno diritto di prelazione nell'acquisto.

La richiesta di esercizio della prelazione può esercitarsi solo per l'intero di ciò che è offerto in vendita.

Nel caso che più soci vogliano esercitare il diritto di prelazione, la quota od il diritto offerto sarà ripartito fra gli stessi in proporzione alle quote rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente apporto di partecipazione al capitale sociale.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui infra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, si farà ricorso ad un arbitratore nominato di comune accordo, che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi in base al reale patrimonio della società al tempo della cessione. In caso di disaccordo l'arbitratore sarà nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha sede su istanza della parte più diligente.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal danaro, i soci acquisteranno la quota versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore.

Entro quindici giorni da quello in cui hanno ricevuto la comunicazione, i soci dovranno comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Organo Amministrativo se intendono acquistare. In mancanza di tale comunicazione nell'indicato termine, si considerano rinunciatari.

In tal caso la quota offerta in prelazione ai soci può essere acquistata dal socio o dai soci che avranno nei termini comunicato di voler acquistare.

Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la quota è liberamente disponibile entro il termine massimo di tre mesi a decorrere dalla scadenza del termine di trenta giorni di cui sopra. Decorso i tre mesi citati la quota offerta sarà nuovamente soggetta alla disciplina del diritto di prelazione.

ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale nei casi previsti dalla legge;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito nell'atto costitutivo;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- f) lo scioglimento della società e la nomina del o dei li-



Handwritten signature and date 05/05/2025

guidatori;

g) le altre materie riservate alla sua competenza dalla legge e dall'atto costitutivo o sottoposte all'esame dagli amministratori;

h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

i) l'emissione di titoli di debito;

l) la decisione sul ricorso dell'istante avverso i provvedimenti di diniego di ammissione e di esclusione.

ARTICOLO 9 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata a cura dell'organo amministrativo mediante avviso da spedirsi con raccomandata al domicilio di ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La comunicazione potrà essere inviata anche tramite telefax o messaggio di posta elettronica, qualora il socio abbia espressamente autorizzato l'organo amministrativo con comunicazione scritta contenente anche i dati di riferimento necessari per effettuare la comunicazione con le predette modalità alternative; salva diversa indicazione, l'autorizzazione sarà valida sino a modifica o revoca da esercitarsi per iscritto. Nel libro soci dovrà risultare il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica dei soci, se lo possiedono. La convocazione sarà considerata validamente inviata in caso di utilizzo di telefax se porterà allegato un rapporto di trasmissione positivo ed in caso di utilizzo di posta elettronica se prodotta stampa del messaggio di posta elettronica trasmesso unitamente alla conferma dello stesso da parte del destinatario.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

Sono valide altresì le assemblee totalitarie in cui partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Amministratori e Sindaci assenti dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti sociali, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Le assemblee sono tenute di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo che può fissare un luogo diverso purché sito nel territorio dello Stato.

ARTICOLO 10 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Possono intervenire all'Assemblea i soci che risultano iscritti nel registro delle imprese

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea a mezzo di persona designata mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe, il diritto di intervento all'Assemblea, la regolare costituzione dei soci, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati della votazione. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

ARTICOLO 11 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in loro assenza, da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio e, se lo crede opportuno, due scrutatori anche estranei.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un Notaio.

ARTICOLO 12 - DIRITTO DI VOTO

Il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

ARTICOLO 13 - DELIBERAZIONI

L'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. In ogni caso non potrà essere adottato il voto segreto.

ARTICOLO 14 - ORGANO AMMINISTRATIVO

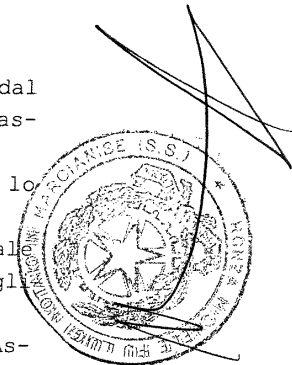
La società può essere amministrata alternativamente su delibera dell'assemblea dei soci in sede di nomina:

- 1) da un Amministratore Unico;
- 2) da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri;
- 3) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o a maggioranza ovvero congiunti per alcuni atti e disgiunti per altri; nel silenzio della delibera detti poteri devono considerarsi attribuiti in forma congiunta.

L'Assemblea sceglie il sistema di amministrazione e nel caso di consiglio ne fissa il numero dei membri.

I componenti dell'organo amministrativo:

- a) devono essere soci in maggioranza, salve le eccezioni di legge;
- b) durano in carica a tempo indeterminato o per il periodo di volta in volta determinato dall'Assemblea all'atto della no-



Handwritten signature: Enrico Guozzo

mina;

c) possono essere cooptati nell'osservanza dell'art.2386 c.c.;

d) non devono essere stati condannati con sentenza passata in giudicato a pena che comporti l'interdizione da pubblici uffici;

e) devono essere forniti di esperienza specifica nel settore di attività della società e di titolo di studio non incompatibile;

f) non devono essere legati contrattualmente con enti o soggetti potenzialmente in conflitto con gli scopi e le finalità sociali della società;

g) non possono rivestire cariche sociali i soggetti nominati dagli enti di cui all'art.4 comma 3 del d.lgs.155/2006.

Qualora l'amministrazione sia affidata in forma disgiunta competente a decidere in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che altro amministratore intende compiere è l'assemblea dei soci.

ARTICOLO 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Quando la società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione il funzionamento di esso è così regolato:

A - Presidenza

Il consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente se questi non è nominato dall'Assemblea; può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

B - Riunioni

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove purchè in Italia) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta dalla metà dei suoi membri.

Di regola la convocazione è fatta, mediante lettera da spedirsi almeno cinque giorni liberi prima della riunione.

Nei casi di urgenza, mediante telegramma, da spedirsi almeno due giorni liberi prima della riunione.

La comunicazione potrà essere inviata anche tramite telefax o messaggio di posta elettronica, con le stesse modalità per la convocazione dell'assemblea.

La riunione del Consiglio sarà valida, anche in mancanza di tale formalità, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

C - Deliberazioni

per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

D - Verbalizzazioni

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato ai sensi della successiva lettera "E", devono risultare dai verbali, che trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede o dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

E - Deleghe di poteri

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, con i limiti previsti dalla legge, le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega. Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di amministratore delegato sono cumulabili.

ARTICOLO 16 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e quindi può compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.

ARTICOLO 17 - COMPENSI ORGANO AMMINISTRATIVO

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un compenso da determinarsi, nei limiti del d.lgs 155/2006, dall'Assemblea con deliberazione valida fino a modifica.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce il modo di riparto fra i suoi membri dei compensi anno per anno.

L'Assemblea può inoltre deliberare a favore degli amministratori un'indennità per la cessazione dell'incarico.

ARTICOLO 18 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La rappresentanza della società compete all'Amministratore Unico od al Presidente del Consiglio di Amministrazione senza limitazioni ed ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati nei limiti della delega.

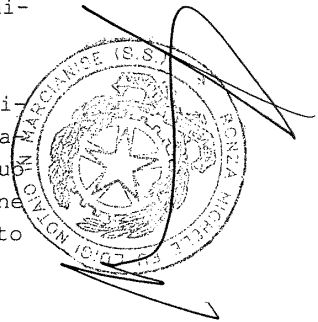
Nel caso di nomina di più amministratori la rappresentanza spetta ad essi nella stessa forma, congiunta o disgiunta, in cui è stata loro attribuita l'amministrazione.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

ARTICOLO 19 - SINDACO UNICO

La società provvede alla nomina di un sindaco unico per effettuare i controlli di cui agli art. 10 e 11 del Dls115/2006 come modificato dal D.Lgs 112/2017.

Il sindaco vigila sull'osservanza della legge dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 231 del 2001 qualora applicabili, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto



Handwritten signature, likely of the Amministratore Unico, written vertically.

funzionamento. Il sindaco esercita anche i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, e attestano che il bilancio sociale è redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2.

Il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. Fatte salve le disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita, nel caso in cui la stessa superi, per due esercizi consecutivi, due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435 bis c.c. e quindi:

totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; I ricavi delle vendite e delle prestazioni:

8.800.000 euro; I dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità), la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

I Sindaci devono possedere anche i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza richiesti per gli amministratori dal presente statuto.

Al Collegio Sindacale spettano inoltre i compiti stabiliti dall'art.11 del d.lgs. 155/2006.

ARTICOLO 20 - ESERCIZIO SOCIALE - SCRITTURE CONTABILI BILANCIO

Ai sensi dell'art. 9, l'impresa sociale deve tenere il libro giornale e libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili, e redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 e ss., 2435-bis, 2435-ter c.c., in quanto compatibili. L'impresa sociale deve inoltre depositare presso il registro delle imprese e pubblicare sul proprio sito Internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui alla legge 106 del 2016 e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando

lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società'.

ARTICOLO 21 - UTILI - AVANZI DI GESTIONE

Atteso l'assenza di scopo di lucro: l'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

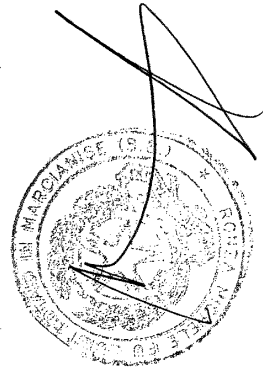
- a) il cinque per cento è destinato alla riserva ordinaria fino a che essa non abbia raggiunto il venti per cento del capitale sociale oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
- b) gli utili rimanenti e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio se non nei limiti di quanto a dirsi.

ARTICOLO 22 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI E RISERVE

Si precisa, in primo luogo, che l'impresa sociale destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio: a tale fine, è vietata la distribuzione, anche in diretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h); c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto all'indice ISTAT;
- d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizza-



Handwritten signature

zione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3, introdotto dall'art. 3, d.lgs. 95/2018, non si considera distribuzione, neanche indiretta, di utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci del rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato secondo gli indici ISTAT.

E' possibile destinare una parte degli utili, comunque inferiore al 50%, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale, purché quello esistente sia stato sottoscritto e versato oppure alla distribuzione - anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o emissione di strumenti finanziari - di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato (si tratta dello stesso limite previsto dall'art. 2514 c.c. per le cooperative a mutualità prevalente e per le cooperative sociali);

nonché b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Ai sensi dell'articolo 16 del Dls 155/2006 come novellato è possibile destinare una quota non superiore al 3% annuale ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali.

ARTICOLO 23 - COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DESTINATARI DELLE ATTIVITA'

Nei regolamenti aziendali predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dall'Assemblea saranno previste forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività.

Per coinvolgimento deve intendersi qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione o la partecipazione, mediante il quale lavoratori e destinatari delle attività possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione

alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

ARTICOLO 24 - LAVORO NELL'IMPRESA SOCIALE

Ai lavoratori dell'impresa sociale non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili.

E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del cinquanta per cento dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'impresa sociale. Si applicano gli articoli 2, 4 e 17 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

I lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nei regolamenti aziendali o concordati dagli organi di amministrazione dell'impresa sociale con loro rappresentanti. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

ARTICOLO 25 - TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE E CESSIONE D'AZIENDA

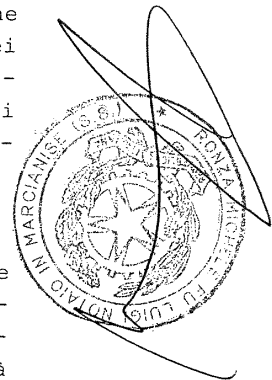
La trasformazione, la fusione e la scissione delle imprese sociali devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

L'organo di amministrazione dell'impresa sociale notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere a una operazione straordinaria di trasformazione, fusione, scissione o cessione di azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale, allegando alla comunicazione la documentazione necessaria alla valutazione di conformità alla disciplina di legge (art. 12, comma 2, d.lgs. 112/2017 e art. 3, comma 1, d.m. 27 aprile 2018).

L'efficacia di tali atti è subordinata, previa istruttoria, all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si intende concessa decorsi 90 giorni dalla ricezione della notificazione.

Nella delibera o nell'atto di cessione deve darsi atto dell'intervenuta autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche nella forma del silenzio assenso.

L'organo di amministrazione dell'impresa sociale deve noti-



A large, handwritten signature in black ink, likely belonging to a legal representative of the company.

ficare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, almeno novanta giorni prima della data di convocazione dell'assemblea o di altro organo statutariamente competente a deliberare sull'operazione straordinaria, l'intenzione di procedere al compimento dell'operazione. A tale atto, avente forma scritta e data certa, che dovrà contenere una sintetica descrizione dell'operazione da porre in essere, sono allegate la situazione patrimoniale di ciascuno degli enti coinvolti e la relazione degli amministratori. Dall'atto deve risultare la data in cui deve riunirsi l'organo statutariamente competente, nonché quella in cui deve essere depositato il progetto di fusione o scissione.

La situazione patrimoniale di ciascuno degli enti coinvolti nell'operazione deve essere riferita:

a) in caso di trasformazione, a una data non anteriore di oltre centoventi giorni rispetto al giorno di convocazione dell'assemblea straordinaria o di altro organo statutariamente competente a deliberare sulla trasformazione; b) in caso di fusione o scissione, a una data non anteriore di oltre centoventi giorni rispetto a quella in cui il progetto di fusione o scissione viene depositato con le modalità previste dal codice civile. La situazione patrimoniale deve comprendere i documenti costituenti il bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 112 del 2017 secondo le forme normalmente utilizzate dall'impresa sociale, ed essere redatta con l'osservanza dei principi di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

La situazione patrimoniale può essere sostituita dall'ultimo bilancio di esercizio:

a) in caso di trasformazione, laddove la delibera sia approvata entro sei mesi dalla data di chiusura dell'ultimo bilancio di esercizio approvato;

b) in caso di fusione o scissione, nel caso in cui l'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato sia stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito del progetto di fusione o scissione secondo le modalità previste nel codice civile. In tali casi l'organo di amministrazione è tenuto a fornire un supplemento di informativa a integrazione di quanto indicato nel bilancio, al fine di aggiornare le informazioni.

La relazione degli amministratori deve indicare

a) le ragioni che inducono a compiere l'operazione straordinaria;

b) le modalità attraverso cui il soggetto risultante dall'operazione si impegna a garantire il rispetto del requisito dell'assenza dello scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità proprie dell'impresa sociale;

c) la prevedibile evoluzione dell'attività dell'impresa dopo l'effettuazione dell'operazione. Qualora debba essere predi-

sposta la relazione di cui all'art. 2500-sexies del codice civile ovvero la relazione di cui all'art. 2501-quinquies del codice civile, le informazioni di cui al comma 5 possono essere inserite nel medesimo documento.

Per la cessione di azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale, l'organo di amministrazione dell'impresa sociale deve notificare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, almeno novanta giorni prima della data di convocazione dell'assemblea o di altro organo statutariamente competente a deliberare, l'intenzione di procedere all'operazione.

A tale atto, avente forma scritta e data certa e nel quale deve risultare la data in cui deve riunirsi l'organo statutariamente competente, sono allegate:

- 1) una situazione patrimoniale dell'ente, redatta con le modalità previste per le operazioni straordinarie, e che deve essere riferita a una data non anteriore di oltre 120 giorni rispetto al giorno di convocazione dell'organo statutariamente competente a deliberare sulla cessione;
- 2) una relazione giurata redatta da un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, che deve attestare il valore effettivo del patrimonio dell'impresa sociale;
- 3) una relazione degli amministratori che deve indicare le ragioni che giustificano il compimento della cessione, le modalità con cui il cessionario intenda garantire il perseguimento delle attività e finalità di interesse generale dell'impresa sociale cedente, la prevedibile evoluzione dell'attività dell'ente dopo il compimento dell'operazione e il prezzo di vendita previsto e i criteri di determinazione dello stesso.

ARTICOLO 26 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori.

Per la revoca della liquidazione si applicano le norme dell'art. 2487 ter c.c.

ARTICOLO 27 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo - dedotto, nelle imprese sociali costituite in forma societaria, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato nonché dedotti i dividendi deliberati non distribuiti nei limiti consentiti dalla legge e dal presente statuto - è devoluto, ad altri enti del Terzo settore costituiti e operanti da almeno tre anni o ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali. modificazioni.

